



COMUNE DI MONTE GRIMANO TERME

Provincia di Pesaro e Urbino



COPIA

ORDINANZA DEL SINDACO N. 12 DEL 10-06-2026

ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE PER LE MISURE PER LA PREVENZIONE ED IL CONTROLLO DELLE MALATTIE TRASMESSE DA INSETTI VETTORI ED IN PARTICOLARE DALLA ZANZARA TIGRE (AEDES ALBOPICTUS) E DALLA ZANZARA COMUNE (CULEX PIPIENS) CON VALIDITA' FINO AL 31 OTTOBRE 2026

IL SINDACO

Vista la necessità di intervenire a tutela della salute pubblica per prevenire e controllare malattie infettive trasmissibili all'uomo attraverso la puntura di insetti vettori, ed in particolare della zanzara tigre (Aedes Albopictus) e della zanzara comune (Culex Pipiens);

Considerato che anche in Italia negli anni passati si sono manifestate epidemie di febbre da Chikungunya, Dengue e Zika; in Europa si sono verificati casi numerosi di West Nile e che l'Italia è risultata essere la nazione maggiormente interessata da tali eventi che hanno rappresentato situazioni di emergenza sanitaria direttamente collegabili alle zanzare, vettori accertati di arbovirosi;

Dato Atto che le arbovirosi comportano un grave pericolo imminente, di dimensioni tali da costituire una concreta ed effettiva minaccia per la salute dei cittadini e che determina l'urgenza di provvedere alla regolamentazione ed all'imposizione di prescrizioni idonee a prevenire e limitarne la diffusione;

Considerato al riguardo che, fatti salvi gli interventi di competenza del Servizio Sanitario Pubblico relativi alla sorveglianza ed al controllo dei casi accertati o sospetti di malattie trasmesse da insetti vettori, l'intervento principale per la prevenzione di queste malattie è la massima riduzione possibile della popolazione delle zanzare, che pertanto è necessario rafforzare la lotta alle zanzare, agendo principalmente con la rimozione dei focolai larvali e con adeguati trattamenti larvicidi;

Vista la nota Prot.n. 0055402 del 16/04/2026, acquisita agli atti con Prot n.1826 del 17/04/2026, con cui l'Azienda Sanitaria Territoriale AST Pesaro Urbino invita tutti i Comuni a predisporre specifiche campagne di formazione/informazione per la popolazione che risultano determinanti per ottenere la collaborazione dei cittadini nonché di attivare le misure di contrasto alla proliferazione delle zanzare nelle aree urbane;

Visto il Piano Nazionale di prevenzione, sorveglianza e risposta alle Arbovirosi (PNA) 2020-2025;

Visti:

- il R.D. n. 1265 del 27/07/1934;
- la legge n. 833 del 23.12.1978;
- gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), che attribuiscono al Sindaco competenze in materia di tutela della salute pubblica e sicurezza urbana;

- il Regolamento Comunale di Polizia Urbana;
- lo Statuto Comunale;

ORDINA

Dal momento della pubblicazione fino al **31 ottobre 2026**, a tutti i cittadini e soggetti pubblici e privati:

Obblighi generali

1. Evitare ristagni d'acqua (contenitori, bidoni, ecc.).
2. Svuotare o coprire contenitori con acqua.
3. Trattare tombini, griglie e pozzetti con prodotti larvicidi.
4. Tenere pulite aree esterne (niente rifiuti o erbacce).
5. Svuotare fontane e piscine inutilizzate o trattarle.
6. Evitare accumuli d'acqua in cantieri, pneumatici e materiali vari.

Obblighi specifici

A) Proprietari di immobili

- Manutenere impianti idrici.
- Trattare tombini e caditoie.
- Tagliare l'erba e pulire cortili.

B) Gestori di aree pubbliche/private

- Garantire deflusso delle acque.
- Eliminare rifiuti e vegetazione incolta.

C) Vivai, serre, aziende agricole

- Evitare ristagni durante irrigazione.
- Coprire serbatoi.
- Controllare e trattare contenitori.

D) Attività industriali/commerciali

- Coprire materiali o evitare accumuli d'acqua.
- Trattamenti larvicidi regolari.

E) Pneumatici

- Conservare al coperto o coperti.
- Svuotarli dall'acqua.
- Ridurre tempi di stoccaggio.

F) Cantieri

- Evitare ristagni.

- Coprire o svuotare contenitori.
- Sistemare l'area in caso di sospensione lavori.

G) Cimiteri

- Usare sabbia nei vasi o trattare l'acqua.
- Eliminare sottovasi con acqua.
- Capovolgere contenitori inutilizzati.

Uso dei prodotti

Larvicidi

- Seguire le istruzioni del prodotto.
- Preferire prodotti biologici (es. *Bacillus thuringiensis*).

AVVERTE

- la responsabilità delle inadempienze alla presente ordinanza è attribuita a coloro che risultano avere titolo per disporre legittimamente del sito in cui le inadempienze saranno riscontrate, nonché alle imprese per gli aspetti riguardanti le modalità di esecuzione dei trattamenti;

- le violazioni alla presente Ordinanza, quando non costituiscono violazioni di altre leggi o regolamenti (ad es. Codice della Strada, Regolamento di Polizia Urbana ecc.) sono accertate e sanzionate secondo quanto previsto dalla L. 689/81, dalla L.R. 21/84 e dall'art. 7 bis del D. Lgs n. 267/2000.

- per le violazioni delle norme previste dalla presente ordinanza è stabilita la sanzione amministrativa da un minimo di € 25 ad un massimo di € 500.

- la vigilanza si esercita tramite sopralluoghi, volti a verificare la presenza di raccolte di acqua costituenti focolai larvali non adeguatamente gestite, ovvero tramite il riscontro della disponibilità di prodotti larvicidi o dei documenti di acquisto dei prodotti per la disinfestazione larvicida da parte dei soggetti pubblici e privati interessati dalla presente ordinanza, o dagli attestati di intervento rilasciati da imprese specializzate. La vigilanza prevede inoltre la verifica del rispetto di quanto indicato sopra in merito al posizionamento di apposita cartellonistica e della corretta e completa comunicazione dei trattamenti.

DISPONE

1. che la presente ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune e resa nota alla cittadinanza mediante i consueti strumenti di pubblicità istituzionale;
2. che copia della presente sia trasmessa al Comando di Polizia Locale, alla Stazione Carabinieri competente, all'Ufficio Tecnico Comunale e agli altri uffici interessati per gli adempimenti di competenza;
3. che il Comando di Polizia Locale vigili sull'osservanza della presente ordinanza, procedendo ai controlli e all'eventuale contestazione delle violazioni accertate.

INFORMA

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso:

- al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro 60 giorni dalla pubblicazione;

- oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla medesima data.

IL SINDACO
F.TO ELIA ROSSI